

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 71
a iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Santarelli
presentata in data 8 settembre 2021

INCENTIVI ALL'INSEDIAMENTO NEI PICCOLI COMUNI DELL'ENTROTERRA
MARCHIGIANO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO

Art. 1*(Finalità e individuazione)*

1. La Regione, in attuazione della normativa statale e dell'Unione europea, nonché del comma 7 dell'articolo 4 dello Statuto regionale, promuove l'insediamento nei piccoli comuni dell'entroterra marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario.

2. Ai fini di questa legge si intende:

- a) per piccolo comune quello con popolazione residente fino a ottomila abitanti;
- b) per comune dell'entroterra quello compreso negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. I dati per l'individuazione della popolazione del comune sono quelli risultanti dalle rilevazioni annuali dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 2*(Interventi)*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione:

- a) concede ai piccoli Comuni dell'entroterra marchigiano contributi per la realizzazione di progetti diretti a promuovere l'insediamento nei relativi territori di dipendenti del servizio sanitario;
- b) realizza direttamente progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati al comma 1.

Art. 3*(Progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità)*

1. I progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità prevedono, in particolare:

- a) l'erogazione di un'indennità di residenza annua di ammontare fino ad euro 12.000,00 e per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile;
- b) il recupero di immobili da destinare alla residenza di personale dipendente del servizio sanitario.

2. Gli interventi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono cumulabili.

Art. 4*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, la spesa di euro 300.000,00.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), e contestuale equivalente incremento degli stanziamenti della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.